INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE TERRITORIALE

Sede di

Al Datore di lavoro
dell'Unità produttiva [*Denominazione UP*]
Pec [*Indirizzo Pec UP*]
[*Denominazione DL*]

Oggetto: Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Informativa al Datore di lavoro.

Si informa che, con determina presidenziale 11 luglio 2016, n.258 in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'Inail ha emanato il *Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro*.

Si tratta di uno strumento particolarmente significativo perché opera un completamento del modello di tutela garantita dall'Istituto finalizzata, a seguito del verificarsi dell'evento lesivo, al recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati e dei tecnopatici e al tempestivo reinserimento sociale e lavorativo, in coerenza con il sistema di protezione sociale contro i rischi da lavoro e con le finalità della mission dell'Istituto di garantire la tutela globale integrata del lavoratore.

Il Regolamento offre ai datori di lavoro un sostegno concreto nell'assolvimento degli obblighi di inclusione dei disabili da lavoro per infortunio o malattia professionale. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, infatti, tutti i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare, ai sensi dell'art. 3, comma 3 bis, del D.lgs. n. 216/2003, accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro per garantire loro la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. La Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, definisce accomodamenti ragionevoli le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impongano al datore di lavoro un carico sproporzionato o eccessivo e adottati per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali.

Il Regolamento offre ai lavoratori infortunati e tecnopatici tutelati dall'Inail, anche se non abbiano riportato conseguenze inabilitanti di particolare gravità, il contributo specialistico dell'Istituto qualora necessitino di interventi personalizzati di sostegno nella fase del reinserimento lavorativo, prioritariamente con la stessa mansione ovvero con una mansione diversa rispetto a quella alla quale erano adibiti prima del

verificarsi dell'evento lesivo, in relazione alle limitazioni funzionali a esso conseguenti e alle caratteristiche della mansione specifica svolta.

L'Inail individua gli interventi nell'ambito di un Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato con il coinvolgimento del lavoratore e la partecipazione attiva del datore di lavoro che ne cura direttamente la fase esecutiva in piena rispondenza alle misure organizzative e a ogni altra peculiarità aziendale.

L'Istituto, entro il limite degli importi annualmente stanziati, rimborsa e/o anticipa al datore di lavoro le spese relative a interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro e formazione, fino a un massimo di 150.000,00 euro per ciascun progetto e secondo quanto stabilito nel Regolamento.

Per informazioni più dettagliate in merito alle disposizioni regolamentari e alle relative modalità operative, si invita a consultare il sito Inail www.inail.it o a contattare la Sede Inail territorialmente competente per domicilio del lavoratore.

Il Direttore della Sede

[*Nome Responsabile struttura*]